

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

I seguenti termini e condizioni generali si propongono di disciplinare i contratti con i fornitori di beni e servizi nell'interesse di DB Group s.p.a., e di tutte le società al medesimo gruppo riconducibili e che agli stessi termini e condizioni generali fanno riferimento (nel prosieguo, semplicemente, DB).

Articolo 1.	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI.	1
Articolo 2.	CORRISPETTIVI	1
Articolo 3.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.	1
Articolo 4.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.	1
Articolo 5.	DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	1
Articolo 6.	IMPOSSIBILITÀ E FORZA MAGGIORE.	2
Articolo 7.	LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA.	2
Articolo 8.	MODIFICHE.	2
Articolo 9.	COMUNICAZIONI.	2
Articolo 10.	RISERVATEZZA E PRIVACY.	2
Articolo 11.	D.LGS. N. 231/2001. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO.....	2
Articolo 12.	SICUREZZA INFORMATICA.....	3
Articolo 13.	PREVISIONI GENERALI.	4

Articolo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI.

1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti tra il fornitore e DB in relazione alla fornitura di beni o di servizi.
2. Le condizioni generali, unitamente all'eventuale ordine e a tutta la documentazione contrattuale costituiscono parte integrante del contratto che disciplina i rapporti tra le parti (d'ora in avanti il "Contratto").
3. In caso di conflitto, le condizioni generali prevarranno sulla documentazione contrattuale predisposta dal fornitore.
4. Il fornitore rinuncia all'applicazione di proprie condizioni generali che, ove presenti, dovranno ritenersi prive di efficacia.

Articolo 2. CORRISPETTIVI

1. Prezzi, tariffe e corrispettivi di ciascun bene o di ciascun servizio saranno comunicati preventivamente.
2. Prezzi, tariffe e corrispettivi includono ogni spesa, onere ed elemento necessario per l'esatta esecuzione del Contratto.
3. Prezzi, tariffe e corrispettivi includono gli oneri per l'adempimento alle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove previsti, che saranno espressamente comunicati a cura e onere del fornitore e inseriti nella documentazione contrattuale.

Articolo 3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

1. Il Codice Destinatario da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica è SN4CSRI.
2. La fattura dovrà contenere l'indicazione di elementi identificativi del bene o del servizio cui verrà imputata la spesa.
3. Quale parte integrante del file XLM della fattura dovrà essere allegato il PDF della stessa.
4. Il fornitore dovrà emettere fatture singole e non cumulative nel caso di prestazione di più servizi.
5. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente su presentazione di estratto conto periodico del fornitore, che dovrà essere trasmesso a mezzo e-mail all'indirizzo vendors@dbgroup.net 10 (dieci) giorni prima della data di scadenza della fattura.
6. Il pagamento sarà effettuato con bonifico sul conto corrente bancario del fornitore nei termini di pagamento convenuti.
7. I termini di pagamento con scadenza alla fine del mese di luglio e di agosto verranno posticipati alla fine del mese di settembre. I termini di pagamento con scadenza alla fine del mese di novembre e di dicembre verranno posticipati alla fine del mese di gennaio.
8. Il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a DB qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici e fiscali.

Articolo 4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.

1. Il fornitore si impegna a organizzare, gestire ed eseguire il Contratto a regola d'arte, in piena autonomia e responsabilità organizzativa e gestionale, nonché con personale, materiali e mezzi propri.
2. Il fornitore nell'esecuzione del Contratto si obbliga a **(i)** ottemperare alle disposizioni legislative e a osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità applicabili al Contratto; **(ii)** rispondere dell'esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali, anche nei confronti dei propri eventuali fornitori e subappaltatori.

Articolo 5. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. È fatto espresso divieto al fornitore di affidare a terzi subappaltatori l'esecuzione del Contratto.
2. È fatto espresso divieto al fornitore di cedere a terzi, anche parzialmente, il Contratto.

Articolo 6. IMPOSSIBILITÀ E FORZA MAGGIORE.

1. Il fornitore non sarà considerato inadempiente qualora l'esecuzione totale o parziale degli incarichi sia impossibile ovvero impedita dal caso fortuito (che presuppone l'improvviso inserimento nella condotta dell'agente di un fattore imprevedibile che rende fatale il compiersi dell'evento) o da un evento di forza maggiore (e, quindi, derivante dalla natura o dall'uomo, alla cui azione non è possibile sottrarsi).
2. Gli eventi di forza maggiore non sospenderanno i periodi di efficacia del Contratto, su cui non incideranno.
3. Dovranno essere rimborsate a DB tutte le spese sostenute a causa dell'impossibilità della prestazione, nonché della sua mancata esecuzione o della sua sospensione a causa del caso fortuito ovvero di un evento di forza maggiore.

Articolo 7. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA.

1. Ai contratti si applica la legge italiana.
2. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione dei contratti, e/o ogni controversia agli stessi connessa o collegata, sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Tribunale di Treviso.

Articolo 8. MODIFICHE.

1. Tutte le modifiche, le integrazioni e la risoluzione consensuale dei contratti dovranno essere stipulate per iscritto.

Articolo 9. COMUNICAZIONI.

1. Ogni comunicazione relativa ai contratti e all'esercizio dei diritti agli stessi connessi dovrà avvenire per iscritto.
2. Ogni comunicazione dovrà avvenire con modalità che consentano di verificarne la ricezione da parte del destinatario (a mezzo p.e.c. ovvero con raccomandata a.r.) ed essere inviata in copia anche a mezzo e-mail.

Articolo 10. RISERVATEZZA E PRIVACY.

1. Le parti si impegnano a mantenere riserbo su qualsivoglia informazione riservata di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto ovvero in ragione dello stesso, anche in relazione alle tariffe applicate.
2. Per informazioni riservate si intendono tutte quelle acquisite dalle parti e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati personali, aziendali commerciali, contabili, tecnici e amministrativi delle parti, dei fornitori, dei dipendenti e dei professionisti alle stesse parti collegati, contratti, progetti, disegni tecnici, elaborati, dati finanziari o commerciali, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione.
3. Le informazioni riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma e senza limitazione (orale, scritta, o grafica).
4. In nessun caso potranno essere considerate riservate le informazioni che siano di dominio pubblico o diventino tali per atto o comportamento non vietato all'altra parte; fossero già conosciute dall'altra parte; siano state espressamente qualificate come non riservate; siano state acquisite indipendentemente dal Contratto; vengano rivelate da un soggetto che non sia vincolato neppure indirettamente da obbligo di segretezza.
5. Le informazioni riservate comunicate da società controllate, consulenti, collaboratori, agenti, lavoratori subordinati o rappresentanti delle parti sono anch'esse soggette alla disciplina della presente previsione.
6. In particolare, le parti si impegnano a **(i)** non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate; **(ii)** adottare le cautele e le misure di sicurezza necessarie, secondo i migliori standard, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenirne la sottrazione e la manipolazione delle stesse; **(iii)** osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
7. Le parti non potranno utilizzare, trasferire, riprodurre e copiare le informazioni riservate.
8. Le parti dovranno utilizzare le informazioni riservate solo per gli scopi concordati e non divulgare le stesse a terzi diversi da lavoratori, direttori, funzionari, dipendenti, agenti, collaboratori, consulenti professionali e appaltatori che richiedano la conoscenza delle stesse a fini diversi dall'esecuzione del Contratto.
9. Nessuna previsione Contratto potrà essere interpretata come concessione di alcun diritto nell'ambito di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, né come la concessione di alcun diritto sulle informazioni riservate, se non il diritto limitato di utilizzare tali informazioni per i fini del Contratto.
10. Alla scadenza del Contratto e/o in caso di risoluzione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta, le parti si impegnano a riconsegnare reciprocamente gli originali e le copie dei documenti che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate.
11. Le parti si impegnano a cancellare o distruggere qualsiasi trascrizione e/o registrazione effettuata delle informazioni riservate.
12. Gli obblighi di riservatezza saranno efficaci per ulteriori 3 (tre) anni dalla risoluzione dello stesso, per qualsiasi causa intervenuta.
13. Gli obblighi valgono in perpetuo con riferimento alle informazioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 11. D.LGS. N. 231/2001. MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO.

1. Il fornitore dichiara di conoscere che DB, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto"), ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello Organizzativo") e un codice etico (di seguito il "Codice

Etico”), quest’ultimo disponibile anche presso la sede di DB e online al seguente link [Corporate Social Responsibility | D.B. Group \(dbgroup.net\)](#). Il fornitore dichiara, altresì, di conoscere le disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché la parte di Modello Organizzativo che viene in rilievo per la natura della prestazione oggetto del Contratto e il contenuto del Codice Etico adottati da DB.

2. Il fornitore si impegna, nello svolgimento di tutte le prestazioni regolamentate dalle presenti Condizioni Generali nonché in tutti i rapporti con DB, a osservare e applicare e a far osservare e rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni del Decreto, del Modello Organizzativo e del Codice Etico, e a non porre in essere alcun comportamento commissivo od omissivo idoneo a configurare comportamenti illeciti e, in particolare, le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché a operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto stesso.
3. Il fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a cooperare in ogni momento con DB e con i membri in carica dell’Organismo di Vigilanza di questa, agiscano essi come singoli o come organo collegiale, rispondendo alle richieste che da questi pervengano, finalizzate a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto o le violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico.
4. La violazione di anche una sola delle disposizioni del presente articolo 11 costituirà un inadempimento grave del fornitore agli obblighi regolanti il rapporto e legittimerà DB a risolvere ogni rapporto contrattuale in essere con il fornitore con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto di DB al risarcimento di tutti i danni eventualmente sofferti. Il fornitore dichiara di tenere indenne e manlevare DB per eventuali oneri, spese, costi, sanzioni o pregiudizi che possano derivare a DB in conseguenza delle violazioni commesse dal fornitore medesimo.

Articolo 12. SICUREZZA INFORMATICA.

1. Il fornitore dovrà adeguarsi alla politica sulla sicurezza informatica adottata da DB che si ispira agli standard di (i) ISO/IEC 27001:2013, (ii) ISO/IEC 27002:2013, (iii) Regolamento UE 2016/679, (iv) D.lgs. 81/2008 e (v) D.Lgs. 231/2001, nonché ai principi di (a) protezione delle sedi in cui sono allocate le risorse informatiche (contingentamento, autorizzazione, tracciamento e monitoraggio e degli accessi, nonché predisposizione di adeguate condizioni ambientali e protezioni da interruzioni di energia o anomalie elettriche), (b) di sicurezza nell’utilizzo delle risorse informatiche (formazione, sensibilizzazione in ordine alle minacce connesse e previsione di sanzioni per violazioni e usi impropri), (c) di gestione degli asset (identificazione, censimento, inventario degli asset, nonché previsione di un processo di dismissione e/o distruzione sicura), (d) di sicurezza delle informazioni (capacity management e monitoraggio dell’uso delle risorse ICT, definizione di Key Performance Indicator, esecuzione di un processo di continuous performance monitoring delle risorse ICT, ottimizzazione dell’utilizzo e rafforzamento dei controlli di sicurezza, protezione da malware, backup, network security, logging, monitoring, gestione delle vulnerabilità e definizione di interventi di remediation o mitigation), (e) sicurezza degli accessi logici (in base ai canoni di need-to-know, least privilege e segregation-of-duties), (f) sicurezza nei controlli crittografici, (g) sicurezza nelle attività di acquisizione dei sistemi ICT, (h) sicurezza nella manutenzione dei sistemi ICT, (o) dismissione sicura dei sistemi ICT, (i) sicurezza dei servizi di Cloud Computing, (l) gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni (rilevazione/segnalazione, classificazione e triage, analisi, contenimento, eradicazione, follow-up e lesson learned), (m) valutazione dell’affidabilità delle terze parti, (n) sicurezza nella gestione degli aspetti di Business Continuity e (o) compliance.
2. A riguardo il fornitore si obbliga:
 - a provvedere al trattamento delle informazioni in base al livello di classificazione in termini di riservatezza;
 - a non violare i diritti di proprietà di dati, software, documentazione tecnica e risorse ICT di DB o di terzi;
 - a eseguire attività di backup (database, transazioni, log applicativi e di sistema) consentendo a DB di avere accesso ai backup effettuati ove relativi a dati pertinenti con l’adempimento del fornitore;
 - a ripartire internamente i compiti e le responsabilità attinenti i presidi di sicurezza (riferiti alle principali minacce interne ed esterne) per la tutela di dati, applicazioni e sistemi;
 - a predisporre misure di tracciamento idonee a garantire l’accountability e la ricostruibilità delle operazioni effettuate, almeno con riferimento alle operazioni critiche e agli accessi a dati riservati;
 - a comunicare, se richiesto, l’ubicazione dei data center e il numero di addetti con accesso ai dati riservati;
 - a effettuare periodicamente opportuni test di verifica e/o intrusione (Vulnerability Assessment, Penetration Test), comunicando a DB l’esito di tali attività e condividendo con la stessa il relativo piano di rientro (in termini di modalità tempistiche e monitoraggio);
 - consentire a DB, direttamente o per tramite di terzi, la verifica del rispetto delle pattuizioni contrattuali in tema di sicurezza e/o a compilare il questionario di verifica trasmettendone copia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta;
 - a comunicare eventuali incidenti di sicurezza delle informazioni e di continuità operativa dei servizi gestiti, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di gestione o di emergenza, riconoscendo che, in difetto, la gravità del proprio inadempimento potrà provocare la risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni conseguentemente cagionati;
 - concluso qualsivoglia rapporto con DB a eliminare i dati riservati presenti nei propri sistemi o supporti, fornendo evidenza e documentazione attestante tale eliminazione.

Articolo 13. PREVISIONI GENERALI.

1. L'intesa complessiva tra le parti sarà costituita complessivamente dal contenuto del Contratto, dai rispettivi allegati, da eventuali ulteriori ordini e dalle presenti condizioni generali.
2. Le parti si impegnano a conservare tutti i documenti relativi al Contratto e alla sua esecuzione per **5 (cinque) anni** e a metterli a disposizione dell'altra parte entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta.
3. Ciascuna parte non potrà utilizzare il nome commerciale, il marchio, il logo e qualsiasi altro segno distintivo dell'altra parte per scopi commerciali e/o pubblicitari senza autorizzazione scritta.
4. Il Contratto non crea tra le parti alcun rapporto di lavoro, aziendale o, in generale, di partnership.
5. Le parti non esercitano alcun potere gestionale o gerarchico sui dipendenti e/o collaboratori dell'altra parte.
6. Ogni Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.
7. L'invalidità e/o l'inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dell'intero contratto.
8. Il mancato esercizio di un diritto o di una facoltà derivanti dalla legge o dal Contratto perfezionato tra le parti non potrà essere interpretato quale rinuncia al relativo esercizio.

Ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 si approvano specificamente le seguenti previsioni: Art. 6 (impossibilità e forza maggiore), Art. 7 legge applicabile e deroga alla competenza territoriale, Art. 10 (obbligo di riservatezza), Art. 11 (rispetto del modello 231, del codice etico e clausola risolutiva espressa) e Art 13 (diritto di audit).